



Corte III
C-3007/2006
{T 0/2}

Sentenza del 3 giugno 2008

Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A. _____, rappresentato da Patronato E.N.A.S.C.O.,
via Roma 8, IT-95034 Bronte,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia (decisione su opposizione
del 13 settembre 2006)

Fatti:**A.**

Il cittadino italiano A._____, nato il _____, coniugato, ha lavorato in Svizzera negli anni dal 1967 al 1977 solvendo contributi all'assicurazione AVS/AI. Mediante decisione del 22 febbraio 1980 la Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo lo ha posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità per caso di rigore a partire dal 1° ottobre 1977 (doc. 41). L'importo della rendita era calcolato in base a 9 anni e 7 mesi di contributi. Questa prestazione è stata soppressa dal 1° maggio 1980 a seguito del rientro in Italia dell'interessato (decisione del 3 settembre 1980, doc. 43). A partire dal 1° gennaio 1996 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero gli ha nuovamente versato una mezza rendita d'invalidità sempre calcolata su una durata contributiva di 9 anni e 7 mesi (decisione del 10 giugno 1997, doc. 66). Va qui rilevato che per calcolare la scala rendite, l'amministrazione ha tenuto conto anche dei contributi AVS/AI versati dall'interessato nel 1979 (6 mesi) e nel 1980 (12 mesi), in qualità di persona senza attività lucrativa. Per ottenere invece il reddito annuo medio determinante (RAM) la CSC ha ritenuto i redditi conseguiti fino al 1976 (ossia l'anno precedente il riconoscimento della mezza rendita AI per caso di rigore), soluzione più favorevole per l'assicurato, in quanto il reddito totale è diviso, solamente, per 9 anni e 7 mesi.

Con il raggiungimento dei 65 anni, mediante decisione del 10 marzo 1999, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha sostituito la rendita d'invalidità con una rendita ordinaria di vecchiaia dell'importo di Fr. 381.- calcolata fondandosi sugli stessi elementi della prima (doc. 94 e 100). Questa prestazione era assortita da una rendita completiva per la moglie.

B.

In seguito al pensionamento anticipato della coniuge, la prestazione di vecchiaia di A._____ è stata ricalcolata basandosi sulla durata di contribuzione di quest'ultimo, cioè 11 anni e 1 mese. Mediante decisione dell'11 maggio 2006 (doc. 112-114), la CSC gli ha erogato una rendita mensile di Fr. 339.-. Alla terza pagina del provvedimento sono stati indicati gli anni di contribuzione (1967-1976; 1979 e 1980), la relativa durata contributiva ed i redditi conseguiti.

L'interessato si è opposto a tale provvedimento chiedendo per quali

motivi l'importo della sua prestazione è stata ridotta.

Mediante decisione del 13 settembre 2006 (doc. 117, 118), la CSC ha respinto l'opposizione e confermato la decisione dell'11 maggio 2006. La Cassa spiega che la prestazione è stata calcolata in base alle disposizioni legali vigenti e che non è possibile ripristinare la rendita versata prima del pensionamento della moglie.

C.

A._____, regolarmente rappresentato dal Patronato ENASCO, è insorto contro tale decisione presso la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero chiedendone l'annullamento. L'insorgente fa valere di avere versato dei contributi anche nel 1977 e nel 1978 contrariamente a quanto non indicato nella decisione impugnata. A suo parere l'importo della prestazione dovrebbe essere ricalcolato tenendo conto di questi contributi.

D.

Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha effettuato ricerche complementari. Ad atti è pervenuta la distinta salari della ditta B. di Sciaffusa per il 1977 dalla quale risulta essere stata versata, alla Cassa 32 (commercio ed industria della Svizzera orientale), una contribuzione annua calcolata su 12 mesi di Fr. 5'871,10 (doc. 120). La CSC ha constatato che ad atti figurano 2 conti individuali poco leggibili (doc. 34 e 35). In uno di questi (doc. 35) della Cassa 94 (VATI, ora assorbita dalla Cassa 32) per quanto attiene al 1977 risultano accreditati redditi per Fr. 5'871.- e non si riesce a dedurre se questi siano stati stornati; nell'altro (doc. 34), risultano accreditati Fr. 1000.- per il 1978 e Fr. 2000.- per il 1979 (Cassa di compensazione del Canton Zurigo). In una comunicazione telefonica del 18 aprile 2007 (doc. 125), una impiegata della Cassa 32 ha affermato di non capire per quale motivo, a suo tempo, la Cassa 94 (ora 32) avrebbe stornato i contributi del 1977. Dal canto suo, la Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha confermato la contribuzione del 1978 e del 1979 ed ha precisato che, per il 1980, non figurano contributi alla stessa Cassa di compensazione (doc. 128-130).

E.

Il 1° gennaio 2007 la causa è stata ripresa dal Tribunale amministrativo federale in seguito alla riforma dell'ordine giudiziario svizzero.

Nella sua presa di posizione del 26 aprile 2007 la CSC propone, in via principale, di respingere il ricorso per effetto della prescrizione in merito alla possibilità per il ricorrente di contestare le basi di calcolo. In via subordinata, l'amministrazione lascia a questo Tribunale la possibilità di decidere delle basi di calcolo applicabili alla determinazione della rendita AVS.

Con replica del 19 maggio 2007, l'interessato ha confermato le sue conclusioni ed ha precisato che la ditta B. aveva versato contributi per almeno i primi tre mesi del 1977 mentre dal 1° aprile 1977 al 31 marzo 1980 la contribuzione AVS/AI era stata versata dal Comune ove risiedeva l'interessato, nell'ambito di "un'anticipazione di salario". Allega il certificato di lavoro della ditta B. _____ AG attestante un'attività ininterrotta dal 5 giugno 1967 al 31 marzo 1977.

Diritto:

1.

1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).

1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85^{bis} cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).

2.

2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i

suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).

2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

3.

3.1 In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della

LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorso è dunque ricevibile.

4.

4.1 L'oggetto del litigio è costituito dalla durata di contribuzione alla base della prestazione erogata al ricorrente. L'insorgente spiega che non sono stati presi in considerazione i contributi versati dal 1° gennaio 1977 al 30 giugno 1979. In particolare nella sua replica del 19 maggio 2007 precisa di avere preso conoscenza di questa lacuna solo dopo avere ricevuto la decisione impugnata.

La CSC risponde a questo argomento facendo valere che sarebbe "prescritto" poiché mai prima della presentazione del ricorso l'interessato aveva menzionato di avere versato dei contributi nel suddetto periodo. Le precedenti decisioni concernenti le rendite d'invalidità, ma anche quella del 10 marzo 1999 con oggetto la rendita di vecchiaia, indicavano a chiare lettere la durata di contribuzione che appunto non menzionava alcun contributo per il 1977 e il 1978 e solo 6 mesi nel 1979.

4.2 La censura sollevata dalla CSC corrisponde alla questione di sapere se la durata di contribuzione è stata già decisa e se all'assicurato può essere opposto il principio di forza in giudicato formale delle precedenti decisioni.

Ora il Tribunale federale delle assicurazioni, oggi Corte di diritto sociale del Tribunale federale, ha già avuto modo di osservare che, nel caso di sostituzione di una rendita in corso con altra di genere diverso, il principio di forza in giudicato non vincola il giudice chiamato a pronunciarsi sulla nuova (DTF 117 V 121 consid. 3). Si deve pertanto riesaminare la durata di contribuzione alla base della decisione impugnata.

5.

La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS, RS 831.101]).

Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia fornita la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d).

6.

6.1 Per quanto riguarda il 1977 la decisione impugnata non ha registrato alcun contributo per l'insorgente. Va tuttavia osservato che da un conto individuale elaborato nell'ambito del calcolo della prima rendita d'invalidità risulta una registrazione di Fr. 5871.- nel 1977 come reddito a favore dell'interessato (doc. 35). Questa indicazione è seguita da un'annotazione pressoché illeggibile. Da una nota apportata a mano sul doc. 35 si deduce che il totale dei redditi versati durante la carriera lavorativa da A._____ sarebbe di Fr. 194'172.-. Per giungere a questo risultato bisognerebbe però ammettere che nel

1977 l'interessato non ha avuto alcun reddito. Da una riunione dei conti effettuata in occasione del calcolo della rendita d'invalidità nel 1999, risulta effettivamente che l'iscrizione di Fr. 5'871.- nel 1977 è stata stornata (doc. 87, conto individuale nella versione fornita il 24 aprile 2007). Fondandosi su questi elementi, la CSC non ha pertanto ritenuto alcun contributo per il 1977.

6.2 In seguito al ricorso, la CSC ha operato alcune ricerche presso la Cassa di compensazione per il commercio e l'industria della Svizzera orientale (doc. 119). È stata quindi prodotta una distinta salari della ditta B._____ AG di Sciaffusa, presso la quale A._____ ha lavorato, dalla quale risulta che gli sono stati versati Fr. 5'871.- per il periodo da gennaio a dicembre 1977 (doc. 120). In sede di replica l'interessato ha inviato un certificato del datore di lavoro del 1° settembre 1980 che attesta un'attività ininterrotta dal 5 giugno 1967 al 31 marzo 1977.

Di fronte a queste informazioni contraddittorie, la CSC ha chiesto alla Cassa di compensazione per quale motivo l'iscrizione di Fr. 5'871.- era stata stornata per il 1977. L'impiegata interpellata non ha tuttavia saputo fornire una spiegazione (doc. 125). Per quanto concerne il 1977, nella sua risposta del 26 aprile 2007 la CSC rinuncia pertanto a prendere posizione sul ricorso.

6.3 Alla luce di quanto precede il collegio giudicante ritiene che vi sia stato un errore di registrazione nel conto individuale di A._____. È infatti incontestabile che il datore di lavoro ha versato una retribuzione di Fr. 5'871.- nel 1977 come risulta dalla distinta salari prodotta dalla Cassa di compensazione e, seppur non materialmente, dal certificato di lavoro del 1° settembre 1980. D'altra parte non si conoscono i motivi all'origine dello storno di questa somma. Il conto individuale dell'insorgente deve quindi essere rettificato nel senso che gli deve essere riconosciuta una durata di contribuzione completa per il 1977 e un importo di Fr. 5'871.- quale reddito.

7.

7.1 L'insorgente chiede inoltre che gli venga riconosciuta una durata di contribuzione completa nel 1978 e nel 1979.

Dal canto suo la CSC ha ammesso una durata contributiva di 6 mesi

nel 1979 e di 12 mesi nel 1980, mentre per il 1978 non ha riconosciuto alcun contributo.

7.2 Per sua stessa ammissione l'insorgente non ha più lavorato dopo il 31 marzo 1977 (cf. replica del 19 maggio 2007 e attestato del datore di lavoro). Dopo la cessazione dell'attività lucrativa ha continuato a risiedere in Svizzera fino al 30 aprile 1980 (cf. la domanda di rendita, doc. 53, ma anche la decisione del 3 settembre 1980). Dal 1° ottobre 1977 era stato posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità per caso di rigore.

È utile qui ricordare che sulle prestazioni dell'assicurazione invalidità non sono prelevati contributi AVS (art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS). Dal conto individuale dell'interessato emerge tuttavia che è stato registrato un reddito di Fr. 1'000.- per il 1978 e di Fr. 2'000.- per il 1979 quale persona senza attività lucrativa (doc. 34, conto individuale della Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo). Queste iscrizioni sono state riprese quando sono stati riuniti i conti per calcolare la rendita d'invalidità nel 1997 (doc. 57, riprodotto tuttavia dalla CSC ai fini della documentazione ricorsuale il 12 dicembre 2006), la rendita di vecchiaia nel 1999 (doc. 84, riprodotto il 24 aprile 2007) e anche per la decisione impugnata. Come segnalato dalla CSC nella sua presa di posizione del 26 aprile 2007 vi è stato un errore di registrazione in quanto l'importo di Fr. 1'000.- è stato conteggiato nel 1979 invece del 1978 e quello di Fr. 2'000.- nel 1980 invece del 1979. Questo errore è tuttavia ininfluenza sull'importo della prestazione di vecchiaia versata.

Le registrazioni rispettivamente di Fr. 1'000.- e 2'000.- per il 1978 e 1979 sono state confermate dalla Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo che ha inoltre negato una qualsiasi registrazione per il 1980 (doc. 130). Il ricorrente da parte sua non è stato in grado di fornire alcuna prova che potrebbe dimostrare che queste iscrizioni sono errate. Soltanto un estratto del conto individuale che figura nell'incarto come doc. 88 (redatto comunque il 24 aprile 2007) menziona una doppia iscrizione di Fr. 1'000.- per il 1978 e di Fr. 2'000.- per il 1979, ma nulla per il 1980. In proposito, la CSC ha spiegato, nella sua presa di posizione del 26 aprile 2007, che si tratta di un errore d'iscrizione nel senso che i redditi sono stati registrati a torto due volte. Questa spiegazione è verosimile soprattutto se si considera che la prima riunione dei conti individuali indicava un solo versamento di Fr. 1'000.- e Fr. 2'000.- (doc. 34).

7.3 Resta da determinare se per il 1978, al quale vanno attribuiti i Fr. 1'000.- erroneamente conteggiati per il 1979, non possono essere riconosciuti 12 mesi invece dei 6 ammessi dalla CSC. Ora, anche se si dovesse ammettere una durata contributiva completa di 12 mesi per il 1978, questo non apporterebbe alcun vantaggio per l'insorgente. Infatti per ottenere una scala delle rendite superiore è necessario avere almeno 13 anni interi d'assicurazione computabili (invece di 12, compreso il 1977). Con i 6 mesi supplementari che si verrebbero ad aggiungere al 1978, A._____ potrebbe vantare una durata contributiva di 12 anni e 7 mesi. Per effetto di una durata contributiva maggiore, il reddito annuo medio determinante sarebbe inferiore con conseguente riduzione della prestazione di vecchiaia.

8.

Visto quanto precede si deve riconoscere che il conto individuale di A._____ è errato per quanto riguarda il 1977. Per quest'anno va conteggiata una durata contributiva di 12 mesi e un reddito di Fr. 5'871.-. Per il 1978 va conteggiata una durata contributiva di 6 mesi e un reddito di Fr. 1'000.- e per il 1979 12 mesi e un reddito di Fr. 2'000.-, mentre per il 1980 non va conteggiato alcun reddito né durata di contribuzione, facendo difetto il contributo minimo annuale (art. 28 e 50 OAVS). La durata di contribuzione complessiva è di 12 anni e 1 mese.

Il ricorso deve essere parzialmente ammesso e la decisione impugnata. La causa è rinviata all'autorità inferiore affinché ricalcoli la prestazione spettante all'interessato ed emani una nuova decisione impugnabile.

9.

9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS).

9.2 Alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per le spese ripetibili di Fr. 500.- a carico della CSC (art. 7 cpv. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione annullata. La causa è rinviata alla Cassa svizzera di compensazione per nuova decisione ai sensi del considerando 8.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per le spese ripetibili di Fr. 500.- a carico della Cassa svizzera di compensazione.

4.

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. IT/ x)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Francesco Parrino

Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: